

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa

La funzione della Scuola è quella di promuovere la crescita e la formazione critica della personalità degli studenti, la piena maturità professionale dei docenti e del personale non docente, nella ricerca e nella costruzione di una comunità di vita che interagisca con tutto il contesto sociale circostante

Capitolo 1 – Funzionamento degli organi collegiali

Art. 1 - La convocazione degli organi collegiali dell'Istituto deve essere disposta, salvo casi eccezionali, in modo da evitare coincidenze di riunioni nelle stesse ore del medesimo giorno, di due o più organi collegiali cui sono interessate le stesse persone e, salvo casi eccezionalmente gravi, al di fuori dell'orario didattico.

La convocazione deve essere fatta con lettera ufficiale diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo o circolare per quanto riguarda studenti e docenti. Le lettere e gli avvisi di convocazione devono indicare con precisione gli argomenti da trattare in quella seduta e non si può deliberare su argomenti diversi da quelli previsti, salvo la totalità di presenza dei membri spettanti all'organo ed il parere unanime degli stessi.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in prima votazione, e a maggioranza relativa nelle successive.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate e successivamente approvato.

Art. 2- Ciascuno degli organi collegiali, all'inizio dell'anno scolastico, programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia stato possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3 - Tutte le componenti possono avanzare proposte di attività che verranno esaminate dai vari organi secondo le competenze specifiche.

Art. 4- Le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo entro il 31 Ottobre dell'anno scolastico.

Art. 5- Il Consiglio di Classe è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 6- Il Collegio dei Docenti è convocato dal Preside ogni volta che se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi.

Art. 7- La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva al decreto di nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli studi, è disposta dal Preside entro quindici giorni dal Decreto di nomina dei membri.

Art. 8- Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Preside ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero componenti il Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In parità dei voti è eletto il più anziano di età.

Con separata votazione, sempre a scrutinio segreto, sarà eletto il Vice Presidente.

Art. 9- Il Presidente neo eletto, nella seduta stessa, assume la Presidenza e fa procedere alla elezione della Giunta Esecutiva.

Si intendono candidati tutti i membri del Consiglio con esclusione dei membri di diritto. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto su lista unica comprendente tutti i componenti eletti del Consiglio. Ciascun elettore può votare per quattro nominativi: un docente, un genitore, un non docente, uno studente.

A parità dei voti è eletto il più anziano di età.

Alle votazioni per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nella Giunta Esecutiva partecipano tutti i componenti del Consiglio.

Art. 10 - Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente d'intesa con il Presidente della Giunta Esecutiva.

Su richiesta del Presidente della Giunta il Presidente è tenuto a disporre la convocazione, come pure su richiesta dei componenti.

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente qualora l'argomento trattato lo richieda o il comportamento del pubblico non consenta un corretto svolgimento della seduta.

Art. 11- L'assenza non giustificata alle riunioni per tre sedute consecutive di un consigliere ne comporta la decadenza.

In tal caso e nel caso di dimissioni di membri la surroga avviene con coloro che li seguono immediatamente nell'ordine dei voti riportati.

Art. 12- Gli atti del Consiglio di Istituto, in copia integrale, firmata dal Presidente e dal segretario verranno affissi all'albo entro 8 giorni e per la durata di 10 giorni.

Il Preside provvede alla pubblicazione apponendo in calce la data di inizio e quella finale di pubblicazione della stessa.

Art. 13- Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Preside :

a) entro il 31 di Agosto, per la valutazione del periodo di formazione dei docenti ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n°417 del 31.5.1974;

b) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli docenti a norma dell'art. 66 del succitato d.p.r.;

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Capitolo 2 – Studenti: orario delle lezioni – ritardi- uscite anticipate – assenze ***Giustificazioni - Intervallo***

Art. 14- Gli alunni entrano alle ore 8.20 ed escono alle ore 13.20, nei corsi sperimentali, per due giorni alla settimana, Martedì e Venerdì, entrano alle ore 8.00 ed escono alle ore 13.40.

I ritardatari potranno accedere nelle aule solo se in possesso di giustificazione scritta o di permesso provvisorio che dovrà essere trasformato, il giorno successivo, in idonea giustificazione.

L'uscita in ore diverse sarà ammessa solo in casi di estrema gravità. La capacità giuridica degli studenti maggiorenni a firmare la richiesta di uscita anticipata non dà assolutamente diritto alla stessa se non sorretta da valida motivazione. Ogni uscita non autorizzata sarà considerata abbandono arbitrario della scuola.

Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate il giorno stesso del rientro a scuola. Resta valida la norma che prevede la presentazione di certificato medico dopo cinque giorni di assenza consecutiva.

La Scuola provvederà comunque a segnalare telefonicamente o per iscritto alle famiglie degli studenti più assenteisti la situazione relativa a ritardi e assenze.

Al termine della seconda ora le lezioni saranno interrotte per poter consentire un intervallo ricreativo di 10 minuti agli studenti.

Durante lo stesso gli studenti potranno consumare generi di ristoro preventivamente ordinati alla ditta incaricata ed usufruire dei servizi igienici, rimanendo però sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici, senza allontanarsi dal piano su cui è situata l'aula di ognuno.

Durante le lezioni gli studenti non possono uscire dalle aule, salvo casi urgenti e previo consenso degli insegnanti.

Durante la permanenza a scuola gli studenti dovranno tenere un abbigliamento decoroso, un contegno corretto, rispettoso e di collaborazione con i compagni, i docenti ed il personale di servizio, attenendosi a quanto disposto in tema di sicurezza e segnalando alla presidenza ogni evenienza che possa costituire turbativa al regolare svolgimento delle attività.

Capitolo 3 – Assemblee

Art. 15- Assemblea di istituto- E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese, con la durata massima di una giornata di lezione. Non possono aver luogo assemblee di istituto nell'ultimo mese di lezione.

a) Le assemblee di istituto devono essere richieste almeno cinque giorni prima del loro svolgimento da almeno il 10% degli studenti o, se costituito, dal comitato studentesco di istituto, composto dai rappresentanti di classe eletti.

b) La richiesta di assemblea dovrà contenere chiaramente la data di convocazione e la enunciazione dell'ordine del giorno e della riunione dovrà essere redatto verbale.

c) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo.

Art. 16- Assemblee di classe- Gli studenti possono svolgere, durante l'orario di lezione, una assemblea di classe al mese della durata massima di due ore. Della seduta deve essere redatto verbale.

E' consentita, compatibilmente con la disponibilità dei locali e nei giorni di apertura pomeridiana, altra assemblea mensile al di fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 17 - Assemblee dei genitori- I genitori hanno diritto ad assemblee di classe e di istituto, da svolgersi sempre al di fuori dell'orario di lezione.

L'assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti di classe e la data di effettuazione concordata con il preside.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Capitolo 4 – Formazione delle classi e assegnazione docenti

Art. 18 - Formazione classi e criteri di assegnazione degli alunni alle stesse-

Per ciò che concerne la costituzione delle classi prime, verranno seguiti i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto:

- Soddisfare, ove è possibile, le richieste degli alunni.
- Riservare il diritto di scelta a quei ragazzi che hanno fratelli già frequentanti il corso richiesto.
- Accettare eventuali scambi di sezione compensativi.
- Qualora il numero di preferenze verso una certa sezione dovesse superare il limite consentito, si procederà al sorteggio.

Art. 19 - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

- 1) Tener conto della posizione dei docenti nella graduatoria d'istituto;
- 2) garantire per quanto possibile la continuità didattica dei docenti nelle classi;
- 3) discrezionalità del Dirigente scolastico nella definitiva composizione dei consigli di classe;

4) possibilità dei docenti di essere collocati su sezioni stabili in base alla graduatoria di istituto.

Capitolo 5 – Orario di servizio di docenti e personale ATA

Art. 20 - L'orario di servizio dei docenti sarà compilato annualmente, sentite le proposte del Collegio Docenti, da una Commissione preposta sulla base di criteri generali ispirati a principi di organicità e didatticità nella disposizione delle ore di insegnamento, compatibilmente con la complessità del sistema scolastico, e dovranno tendere a garantire un ottimale utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli spazi in generale.

Potrà tenersi conto dei desiderata dei docenti solo se le richieste siano giustificate da situazioni gravi e opportunamente documentate, il cui soddisfacimento non dovrà però snaturare i criteri di base adottati o interferire con il regolare svolgimento della attività didattica.

Art. 21 - L'orario di servizio del personale non docente si effettua, di regola, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Per particolari esigenze di servizio o per garantire un più efficace e razionale utilizzo del personale, la articolazione dell'orario potrà subire variazioni relativamente all'inizio e fine del servizio.

Qualora si renda necessario effettuare turni pomeridiani, si procederà alla turnazione tra i dipendenti, salvo accordi tra gli stessi e il D.S.G.A per sistemi diversi che garantiscano, comunque, la qualità del servizio.

Capitolo 6 – Vigilanza degli studenti

Art. 22 - La vigilanza sugli allievi compete a tutti i docenti e collaboratori scolastici che hanno il dovere di impegnarsi, con la diligenza del buon padre di famiglia, per la tutela della incolumità fisica e della integrità morale degli studenti, e per garantire ad essi il rispetto delle proprie idee, della libertà religiosa e pari opportunità, ed impedire discriminazioni di ordine sociale, religioso, razziale e di sesso.

Art. 23- La vigilanza sugli allievi durante le ore di lezione è affidata ai docenti. In particolare i docenti devono:

- a) trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b) vigilare sugli allievi durante l'intervallo delle lezioni (docenti della 2° ora di lezione), intervallo che dovrà essere rigorosamente contenuto nei dieci minuti previsti, con una sollecita ripresa delle lezioni;
- c) non allontanarsi dall'aula di servizio se non per necessità urgenti e dopo aver affidato la classe al personale ausiliario;
- d) accompagnare gli studenti nelle palestre e nei laboratori;
- e) non utilizzare gli studenti per attività non dovute.

Art. 24- Il personale ausiliario deve:

- a) vigilare sul piano dell'edificio assegnato e sugli allievi in esso presenti;
- b) vigilare sulle classi in assenza, temporanea, dell'insegnante;
- c) vigilare sugli allievi del piano durante l'ingresso, l'intervallo e l'uscita impedendone il travaso da piano a piano;
- d) verificare che gli allievi in uscita dalla scuola siano in possesso di regolare permesso;
- e) impedire l'accesso di estranei nella scuola, se non espressamente autorizzati.
- f) provvedere al ritiro dei registri di classe al termine delle lezioni e verificare la chiusura di porte e finestre al termine del servizio, con particolare riguardo alla porta della scala antincendio.
- g) non allontanarsi dal posto di lavoro durante le ore di lezione e collocandosi nella postazioni assegnate, che consentono una visione completa dei locali scolastici.
- h) vigilare e riferire su situazioni che possano risultare di pericolo per l'incolumità delle persone.

art. 25- Tutti gli operatori scolastici hanno il dovere di riferire su fatti e circostanze che possano risultare di pregiudizio al regolare svolgimento delle attività didattiche e di segreteria.

Capitolo 7 – Organizzazione dei servizi

art. 26- Il lavoro all'interno della segreteria verrà organizzato dal D.S.G.A.

A ciascun dipendente, nell'ambito delle specifiche qualifiche di appartenenza, il D.S.G.A affiderà i compiti da svolgere.

art. 27- Il servizio di vigilanza e manutenzione del personale ausiliario verrà organizzato dal D.S.G.A.

art. 28 - L'assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori garantendone l'efficienza e la funzionalità. Lo stesso provvede alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esercitazioni pratiche nei laboratori garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse. Provvede altresì al riordino ed alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche .

art. 29 - Il D.S.G.A vigilerà sul rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e sulla diligenza nell'espletamento delle funzioni affidate.

Capitolo 8 –Comunicazione con le famiglie e gli studenti

art. 30- Il rapporto di comunicazione con le famiglie sarà improntato alla massima collaborazione e trasparenza.

art. 31 - I singoli genitori che vorranno incontrarsi con i docenti potranno conferire con gli stessi ogni settimana, secondo l'orario stabilito che sarà affisso all'albo della scuola dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo.

Tre volte all'anno i docenti incontreranno i genitori in orario pomeridiano. La data di questi incontri, prefissata nella programmazione di inizio di anno, sarà comunicata tramite circolare ed affissione all'albo della scuola.

art. 32 - I genitori che vorranno informarsi o controllare le assenze dei propri figli potranno prendere visione del registro generale delle assenze presso la segreteria della scuola.

art. 33 - Studenti e genitori hanno il diritto di conoscere, con immediatezza, il voto attribuito dal docente ad ogni verifica, comprensivo di giudizio se la verifica è scritta.

In assenza del docente interessato il preside può fornire al richiedente l'informativa di cui sopra.

art. 34- Il calendario delle riunioni dei consigli di classe sarà predisposto ad inizio d'anno ed inviato in copia ai membri elettivi mentre i membri di diritto saranno informati tramite circolari o affissione all'albo della scuola del calendario stabilito.

art. 35 - Il calendario delle attività dei restanti organi collegiali sarà affisso all'albo della scuola.

Capitolo 9 – Funzionamento ed uso delle strutture didattiche

art. 36- Biblioteca - La biblioteca è a disposizione degli studenti e degli insegnanti dal lunedì al venerdì.

Per particolari esigenze didattiche e per la richiesta di volumi si potrà contattare la scuola al seguente indirizzo mail: [biblioteca.longo@libero .it](mailto:biblioteca.longo@libero.it).

Per gli studenti delle classi quinte l'utilizzo della biblioteca si protrae per tutto il periodo degli esami. Il prestito dei libri a docenti e studenti, nonché ai genitori degli stessi, è consentito per tutti i volumi disponibili, eccezion fatta per i testi di consultazione quali enciclopedie, dizionari, ecc. e per un massimo di dieci giorni, onde consentire a tutti il concreto utilizzo dei volumi presenti nella biblioteca.

art. 37 - Laboratori- Per ogni laboratorio sarà designato un coordinatore che, ad inizio di anno scolastico e di concerto con i docenti delle discipline interessate, predisporrà un orario settimanale di utilizzo degli stessi in modo da razionalizzarne ed ottimizzarne l'uso.

Periodicamente riferirà alla presidenza circa lo stato d'uso dei macchinari, sulle necessità di intervento e sull'acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento dei laboratori, nonché, sulla sicurezza degli impianti di laboratorio, redigendo una relazione a fine anno. I docenti si avvarranno della collaborazione dell'assistente tecnico ove disponibile.

art. 38- Tutti i locali della scuola potranno essere usati dagli studenti in orario extra-scolastico per studi, ricerche ed attività programmate, con la presenza di un docente.

Previa domanda al preside, gli studenti potranno utilizzare i locali scolastici per attività di studio e ricerca, nonché per le attività previste dalla legge 567 a condizione che la richiesta venga firmata da uno studente maggiorenne.

Capitolo 10 – Affissioni – Volantini- Giornali – Questue – Disposizioni varie

art. 39- All'interno della scuola possono affiggersi, negli spazi a tale scopo destinati, soltanto comunicazioni e manifesti del Ministero della P.I., di enti pubblici e di tutte le associazioni culturali riconosciute come tali dallo stesso ministero, nonché delle associazioni aventi diritto.

A tutti è fatto divieto di affiggere manifesti e comunicazioni di partiti politici.

Per le affissioni è necessario il visto del preside.

art. 40 - E' vietato a chiunque il volantaggio all'interno della scuola, così pure vendere o distribuire, anche gratuitamente, quotidiani e riviste di carattere politico.

art. 41- E' vietato richiedere denaro agli allievi od organizzare, con qualunque finalità, questue tra gli stessi.

art. 42- E' fatto divieto di pubblicizzare o consegnare a terzi gli elenchi con gli indirizzi di docenti e studenti senza il consenso degli stessi.

art. 43 - E' fatto divieto a tutti di fumare nei locali adibiti ad uso scolastico.

art. 44 - Tutte le componenti scolastiche sono tenute ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal presente regolamento, nonché quelle dettate dai regolamenti specifici l'uso dei laboratori e biblioteche, norme di sicurezza.

art. 45 la Direttiva n.104 del 30 Novembre 2007 reca indicazioni e chiarimenti per la tutela della privacy. Gli studenti che non rispettano gli obblighi previsti dalla Direttiva 104/2007 commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa della cui applicazione è competente il Garante (art,161 e 166 del Codice); in ogni caso gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, del Personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al presente regolamento di disciplina ed in particolar modo nei confronti della tutela della privacy e del diritto alla protezione dei dati personali all'interno della comunità scolastica. Pertanto sono vietati in classe e durante l'attività didattica l'uso dei telefonini cellulari, videotelefonini e di MMS ed ancora l'uso di fotocamere, videocamere o registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato.

Gli studenti o chiunque contravvenga alle presenti disposizioni è soggetto a sanzione disciplinare /amministrativa/penale.

Il Dirigente scolastico nei casi di cui sopra convoca l'organismo collegiale competente a deliberare in merito.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.